



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Via Vitorchiano 113/115 - 00189 ROMA

tel.0691516812 - fax 0691516825

Procedimento 5/Corte Fipm/2020

Decisione n.5/2020

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Composta dai Signori:

PRESIDENTE, Prof. Avv. ENRICO MEZZETTI

CONSIGLIERE, Avv. LUCA PETRUCCI

CONSIGLIERE, Notaio CARMEN CECERE

DECISIONE

Nel procedimento 5/Corte FIPM/2020

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decisione in data 3 dicembre 2020 il Tribunale Federale della FIPM ha respinto i ricorsi nn.

007-008-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024/FIPM/2020, presentati dalle Associazioni ASD Flaminio PM, ASD PM Sport HD, ASD Elite, ASD Pentafiano, ASD One For Five, ASD PM Cures 2019, ASD Monsi Bricci Penta, ASD Nice 55, ASD PM Palombura, ASD PM Guidonia, ASD PM Fonte Nuova, SSD Ippolife, SSD Ippocampo, ASD Mentana, ASD Sabinavis, ASD PM Life e ASD PM Galassia aventi ad oggetto la censura:

- 1) della delibera del Commissario straordinario della FIPM n. 30 del 19 novembre 2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23 novembre 2020, con la quale è stata convocata la XVIII Assemblea nazionale ordinaria elettiva in data 23 gennaio 2021 e la relativa tabella voti allegata;
- 2) dell'art. 21, co. 2 del Regolamento organico deliberato dal Consiglio federale in data 23 luglio 2020 con provvedimento n. 189 e successivamente emendato dal Commissario straordinario a seguito dei rilievi dei CONI con provvedimento n. 23 del 3 novembre 2020, impugnato ai fini dell'accertamento dell'illegittimità derivata dalla sua applicazione nell'adozione della suddetta delibera.

Il Tribunale, nel respingere i ricorsi, aveva ritenuto che in ossequio ai più generali principi processuali sull'interesse al ricorso e sull'onus probandi, ".....l'affiliata che intenda impugnare la tabella voti ha l'onere di allegare quantomeno i documenti giustificativi dei risultati sportivi conseguiti dai propri atleti, e quindi gli specifici elementi relativi al pregiudizio patito in conseguenza dell'avversata tabella. Tale allegazione, non può ridursi ad una generica censura di carattere metodologico ovvero a considerazioni generali e sistematiche, ma deve essere sufficientemente determinata al fine di consentire una concreta valutazione circa l'esclusione, anche solo parziale, della ricorrente dal proprio diritto di voto. Quest'ultimo presupposto della domanda, nel caso di specie, difetta. Ed infatti, le odierne ricorrenti si sono lungamente soffermate a svolgere censure di ordine generale avverso la Delibera di convocazione della Assemblea elettiva, mentre riguardo allo specifico e concreto interesse al ricorso si sono limitate a richiamare il predetto allegato 4, contenente - secondo quanto già osservato - una semplice tabella indicante il numero di voti plurimi asseritamente spettante a ciascuna ricorrente, non supportata però da alcun documento giustificativo".

Quanto al secondo motivo relativo all'impugnazione dell'art. 21 del Regolamento organico il Tribunale ha ritenuto assorbente la considerazione che le ricorrenti si limitano ad allegare presunte "ripercussioni di natura elettorale" non meglio descritte che emergerebbero dalla lettura della tabella di cui all'allegato 10. A parere del Tribunale, tali tabelle "...oltre a non essere supportate da alcun




documento giustificativo (come già rilevato per quelle allegato sub. 4) non sembrano individuare neppure un reale danno a carico delle medesime ricorrenti".

In virtù di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto, infine, di poter prescindere dall'esaminare le preliminari eccezioni articolate dalla FIPM che oltre al difetto di legittimazione attiva sollevato in via generale obiettava il difetto di giurisdizione del Tribunale rispetto alla domanda volta all'annullamento dell'art. 21 comma 2 del Regolamento organico, mentre decide, rigettandola, la domanda della FIPM relativa all'applicazione dell'art. 30 del Regolamento Giustizia Sportiva FIPM.

Nei confronti della decisione menzionata le Associazioni predette hanno presentato in data 6 dicembre 2020 ciascuna singolarmente ricorsi in appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata che la Corte d'Appello accolga i motivi di ricorso e, per l'effetto, ordini una nuova convocazione assembleare - se del caso disponendo espressamente che si prenda in considerazione solo le competizioni svoltesi nel 2020 - e ciò sulla base di una corretta interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, ivi compresi l'art. 18 c. 8 dello Statuto e art. 21 c. 2 del Regolamento Organico, e/o ordini la restituzione del punteggio (ranking) spettanti alle odierne ricorrenti come indicato in ricorso e come risultante dagli allegati ivi richiamati e censurando la sentenza di primo grado per assoluta ed incontestabile pacificità dei fatti su cui si fonda l'interesse a ricorrere.

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno in persona del Commissario Straordinario *pro tempore* (d'ora innanzi, per brevità, anche FIPM), si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale in data 7 dicembre 2020 con istanza di riunione di tutti i giudizi in quanto relativi allo stesso fatto, rappresentato dalla medesima impugnazione e chiedendo a codesta Corte:

1) In relazione al I motivo di impugnazione, in via principale ed in via di rito, di dichiarare improcedibili i presenti ricorsi per carenza di legittimazione attiva nell'impugnazione della delibera del Commissario n.30/2020, per i motivi esposti sopra, al punto 1. In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno ottenuto i punteggi cui avevano diritto sulla base della tabella voti pubblicata unitamente alla delibera del Commissario n. 30/2020; inoltre che i criteri di formazione della medesima tabella voti risultano essere conformi, nella forma e nella sostanza, allo Statuto del CONI, alla regolamentazione specifica del CONI in materia di assemblee elettive, allo Statuto Federale ed alla specifica valutazione di fatto sulla situazione di irregolarità della stagione sportiva 2020, creatasi successivamente alla emergenza sanitaria da covid-19 e correttamente applicati alle A.S.A. ricorrenti;



2) In relazione al II motivo di impugnazione: in via principale ed in via di rito, di dichiarare improcedibili i presenti ricorsi per carenza di giurisdizione del Tribunale Federale e della Corte d'Appello Federale nella dichiarazione di annullamento e/o di illegittimità e/o di inefficacia o comunque di disporre la disapplicazione di una norma, l'art. 21 del Regolamento Organico, deliberata dal CONI con provvedimento della Giunta Nazionale n. 375 del 17 Novembre 2020; in via subordinata, nel merito, voglia accertare e dichiarare che l'art. 21 del regolamento Organico è stato regolarmente deliberato dal CONI e non presenta contrasto con l'art. 18, comma 9 dello Statuto, regolando i due articoli due situazioni differenti tra di loro.

3) In relazione all'art. 30, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e per i rilievi di cui al punto 9 sopra esposto, si chiede la trasmissione degli atti al Procuratore Federale ai fini della valutazione di eventuale responsabilità disciplinare.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, questo Collegio ritiene di dover accogliere l'istanza e, per l'effetto, disporre la riunione dei procedimenti, atteso che vertono tutti sull'identità del *petitum e della causa petendi*.

I motivi del ricorso, come è chiaro, possono raggrupparsi intorno a due diversi nuclei problematici attinenti entrambi a questioni di rito e, superate le stesse, a questioni di merito.

Sotto il primo profilo oggetto di impugnativa è la delibera n. 30 assunta dal Commissario Straordinario in data 19 novembre 2020 e pubblicata sul sito Internet della Federazione il 23 novembre 2020 con la quale è stata convocata la XVIII Assemblea nazionale ordinaria elettiva in data 23 gennaio 2021 e la relativa tabella voti allegata della quale i ricorrenti in appello contestano la illegittimità.

Sotto il profilo processuale questa Corte ritiene di non poter accogliere l'eccezione di improcedibilità dei ricorsi per carenza di legittimazione attiva nell'impugnazione della delibera del Commissario n.30/2020, sollevata dal FIPM a parere della quale vige un generale divieto stabilito dall'art. 53 del c.g.s., il quale, al comma 2, dispone che le Deliberazioni del Consiglio Federale possano essere impugnate, sempre ai fini dell'annullamento, "*su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei conti*". E ciò nonostante non possa dubitarsi che il Commissario esercita i poteri del Presidente e del Consiglio Federale e che il medesimo art. 53 c.g.s., al comma 5, prevede anche un potere *ex officio* da esercitarsi da parte della Giunta del CONI e diretto



avverso la "esecuzione di una deliberazione", qualora questa sia "contraria alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi Fondamentali del CONI"

Questo Collegio ritiene, infatti, che l'art. 53 in esame contempra un sistema di pesi e contrappesi, nonché di bilanciamento degli interessi non riscontrabile nel caso in cui le funzioni del Consiglio Federale siano state attribuite ad un unico, seppur legittimo e legittimato, organo monocratico.

I richiami normativi svolti dall'appellante incidentale per sostenere la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti-appellanti sono inconferenti e non possono trovare applicazione nella fattispecie in quanto le disposizioni richiamate non contemplano la peculiare situazione di commissariamento, che è una situazione del tutto eccezionale rispetto alla quale l'art. 53 non può trovare applicazione né estensiva né analogica.

Ove pure si volesse ammettere che la disposizione dell'art. 53 riconosce ai soli componenti del consiglio federale dissenzienti o assenti il potere di impugnativa rispetto alle delibere del Consiglio, dovrebbe ritenersi che in fase di commissariamento, proprio perché vengono meno i consiglieri che sono i rappresentanti delle associazioni, il potere di impugnativa torna alle stesse associazioni, che non possono agire attraverso i propri delegati.

Ragionando diversamente, l'operato del Commissario non sarebbe soggetto ad alcun controllo e quindi si lascerebbe spazio ad un esercizio "solitario" del potere gestorio, anche in considerazione del fatto che la legittimazione esclusiva dei revisori dei conti finirebbe per annullare il diritto di difesa, considerato che la materia elettorale non rientra in alcun modo nelle prerogative dei revisori ai quali non potrebbe quindi riconoscersi interesse/competenza ad impugnare.

Escludere la legittimazione all'impugnativa in capo ai soggetti direttamente interessati dalla delibera in assenza della legittimazione dei componenti assenti o dissenzienti in tale peculiare ipotesi di contrazione momentanea dei principi di democraticità, significherebbe comprimere eccessivamente il diritto alla difesa in contrasto non solo ai diritti costituzionalmente protetti (artt. 24 e 113 Cost.), ma anche ai principi generali che ispirano la giustizia sportiva.

Secondo tali principi, va riconosciuta la legittimazione a ricorrere alle ASA avverso la delibera adottata dal Commissario di convocazione dell'assemblea e relativa tabella voti, avendo le medesime una posizione differenziata ed interesse a ricorrere avverso il provvedimento dal quale si ritengono pregiudicate.

Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page. The initials appear to be 'R' and 'G', with a date '2007' written between them.

Ciò detto, trattasi sempre di impugnazione a critica vincolata, nel senso che la stessa è ammissibile solo qualora il motivo della impugnazione sia il rilievo che la deliberazione risulti "contraria alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione" (art. 53 c.g.s., commi 1 e 2). Nel merito, dunque, questo Collegio ritiene di dover prendere le distanze dalle considerazioni di natura metagiuridica in ordine alla sospetta tempestività (o intempestività) della delibera o ancor peggio di natura "politica" sollevate dai ricorrenti, alle quali l'organo commissariale è ontologicamente estraneo, essendo intervenuto proprio per ripristinare il ritorno alla democraticità interna e garantire il ritorno al regolare svolgimento dei campionati.

Questo Collegio è chiamato solo a valutare le censure di legittimità, intesa come rispetto delle norme statutarie e regolamentari, mosse alla delibera ed all'allegata tabella dei voti.


A tale riguardo, con il secondo motivo dell'appello incidentale la FIPM, sempre in via principale ed in via di rito, sostiene l'improcedibilità dei ricorsi per carenza di giurisdizione del Tribunale Federale e della Corte d'Appello Federale nella dichiarazione di annullamento e/o di illegittimità e/o di inefficacia o comunque di disporre la disapplicazione di una norma, l'art. 21 del Regolamento Organico, deliberata dal CONI con deliberazione di Giunta Nazionale n. 375 del 17 Novembre 2020.

Questa Corte non può che condividere il principio per il quale esula dalla sua competenza il potere di annullare o dichiarare illegittimo il regolamento Organico legittimamente approvato dal CONI, mentre può e deve aiutare se la delibera censurata ha rispettato i regolamenti vigenti ivi compreso quello da ultimo citato.

Orbene, si rende necessario a questo punto, un breve inquadramento normativo.

L'attuale vigente Statuto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria il 10 novembre 2019 e successivamente emendato dal Presidente Federale con Delibere 71 del 21 dicembre 2019 e n. 5 del 14 gennaio 2020 conformemente ai rilievi del CONI è stato da quest'ultimo approvato con deliberazione n. 5 del 27 gennaio 2020.

Il vigente articolo 18 "PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO" ha innovato sensibilmente, ampliandola, la partecipazione al voto e prevedendo, oltre al c.d. voto di base, il riconoscimento del c.d. voto plurimo attribuito agli affiliati secondo i criteri di cui ai commi 7a e 7b del predetto articolo e stabilendo al comma 8 che per la formazione del ranking sono previste sette categorie di assegnazione del punteggio equivalenti alle categorie agonistiche del

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized 'R' or similar character, and the initials are 'EM'.

Pentathlon Moderno e che i punteggi vengono assegnati in base alle classifiche individuali degli ultimi campionati italiani di categoria di pentathlon ed il campionato italiano assoluto di Pentathlon.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica che ha colpito l'intero pianeta e della sospensione per DPCM di tutte le attività sportive per alcuni mesi con Delibera n. 1669 del 5 agosto 2020 il CONI ha statuito che, in via eccezionale e limitatamente alle Assemblee Elettive delle FSN e DSA non ancora convocate che si svolgeranno entro il 15 marzo 2021 che:

- 1) è riconosciuto il voto di base alle affiliate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea elettiva ed a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 - 2019 e/o 2019/2020 - 2020 e/o 2020/2021 - secondo la data di convocazione dell'assemblea);
- 2) per le FSN/DSA che adottano il sistema dei c.d. voti plurimi, i voti premianti saranno attribuiti, sempre nel rispetto dei propri statuti, con riferimenti ai risultati conseguiti nell'edizione delle competizioni e/o campionati svolti regolarmente e/o dichiarati conclusi almeno 60 gg. prima della data di celebrazione delle rispettive assemblee elettive".


Nell'adottare la delibera di convocazione il Commissario si avvale del noto parere interpretativo dell'Ufficio del CONI sollecitato dal medesimo con nota prot. n. 63 del 27 ottobre 2020.

Tuttavia, a parte la natura non cogente del parere, lo stesso muove dalla considerazione (a giudizio dei ricorrenti erronea) che la stagione sportiva non si sarebbe ancora conclusa il 23 novembre in quanto le ultime gare sarebbero terminate il 5/6 dicembre.

In tale ottica, probabilmente solo per queste gare, suggeriva di prendere in considerazione le competizioni del 2019, ma non come erroneamente interpretato escludendo quelle del 2020.

Poiché nel Pentathlon "i campionati italiani" non possono configurarsi come un'unica competizione, bensì come competizioni diverse per ciascuna categoria, la Delibera avrebbe dovuto attingere alle classifiche della stagione sportiva 2019 per i soli campionati la cui stagione 2020 non risulta ancora

conclusa, e quindi considerare i campionati del 2019 solo per le categorie "esordienti 8",



'ragazzi' e "assoluti", in quanto nelle categorie "senior, "junior, "allievi" ed "esordienti A" i campionati della stagione 2020 si sono regolarmente disputati.

A parere della Corte, in sostanza, fermo il diritto del Commissario a procedere alla convocazione dell'assemblea, anche in tempi rapidi, ciò che costituisce il *thema decidendum* è stabilire se il potere del Commissario sia stato correttamente esercitato. A tal proposito, le appellanti principali censurano la sentenza che ha rigettato il ricorso ritenendo carente la prova del concreto pregiudizio sofferto, non avendo le ricorrenti soddisfatto l'onere di allegare i documenti giustificativi dei risultati conseguiti dai propri atleti.

In merito, si osserva che le ASA ricorrenti hanno allegato a ciascun ricorso il riconteggio per la restituzione del punteggio ranking spettante ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi, sulla base della considerazione degli "ultimi" risultati sportivi conseguiti, ai sensi dell'art. 18 comma 8 e 9 dello Statuto.

Ciò che rileva è che la Federazione non ha contestato i risultati dichiarati dalle singole ASA e prodotti negli allegati ai ricorsi; pertanto, in mancanza di contestazione, l'onere probatorio deve ritenersi assolto e i risultati dichiarati si hanno per provati.

La sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui ravvisa la carenza di prova in ordine al pregiudizio patito dalle ASA ricorrenti.

Sono, poi, condivisibili i rilievi adottati dalle ASA in ordine alla illegittimità della delibera e allegata tabelle voti del Commissario straordinario.

Il nuovo sistema di voto ponderato introdotto dalla FIPM con l'assemblea straordinaria del novembre 2019, poi ratificata con delibera della Giunta Coni del gennaio 2020, prevede che i 7 campionati italiani delle categorie agonistiche maschili ed i 7 di quelle femminili attribuiscono dei punti ai primi 36 atleti classificati, punti che poi determinano il ranking delle società di appartenenza e quattro fasce di merito con un relativo moltiplicatore del voto di base (sistema cd. di "secondo livello").

La norma che stabilisce a quali competizioni si debba fare riferimento per l'attribuzione dei punti e per la formazione del ranking è l'art. 18 comma 8 dello Statuto FPMI, che recita: "Per la formazione del ranking sono previste sette categorie di assegnazione del punteggio equivalenti alle categorie agonistiche del pentathlon moderno, i punteggi vengono assegnati in base alle classifiche individuali

degli ultimi Campionati Italiani di categoria di pentathlon e il campionato italiano assoluto di pentathlon: 1) assoluto; 2) senior; 3) junior; 4) allievi; 5) ragazzi; 6) esordienti A; 7) esordienti B".

Ebbene, poiché la disposizione si riferisce espressamente agli "ULTIMI" Campionati, si dovrà fare riferimento, per ogni categoria delle sette, alla classifica degli ultimi campionati italiani. E ciò perché, come rilevano le ricorrenti-appellanti, i Campionati italiani di pentathlon moderno sono delle autonome competizioni che si disputano e si concludono con l'assegnazione del titolo italiano per la relativa categoria, al termine di ogni singola competizione.

Dunque, la convocazione e relativa tabella voti che ha preso in considerazione solo la stagione 2019, senza considerare le competizioni disputate e concluse nel 2020 appare a questo Collegio in contrasto con il dettato statutario e, quindi, illegittima ed invalida.

Una diversa interpretazione, oltre che non aderente alla lettera della norma, sarebbe in contrasto con il principio generale di irretroattività delle norme di cui all'art. 11 disp. prel. al c.c.


Peraltro, si ritiene che la scelta del Commissario di deliberare la convocazione dell'assemblea pochi giorni prima dei campionati assoluti, e quindi senza attendere la conclusione, non può determinare la non applicazione del nuovo Statuto a tutte le competizioni già concluse. Diversamente sarebbe concesso al Commissario un ambito di arbitrarietà nella individuazione del ranking utile al fine dell'espressione del voto.

Infine, in merito alla riforma della sentenza di primo grado richiesta dalla FIPM in ordine all'applicazione dell'art. 30 comma 2 del Regolamento Giustizia Sportiva FIPM si ritiene che la domanda difetta di presupposti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale

- Rigetta l'appello incidentale della Federazione e, in accoglimento dell'appello principale delle ASD Flaminio PM, ASD PM Sport HD, ASD Elite, ASD Pentaflano, ASD One For Five, ASD PM Cures 2019, ASD Monsi Bricci Penta, ASD Nice 55, ASD PM Palombara, ASD PM Guidonia, ASD PM Fonte Nuova, SSD Ippolife, SSD Ippocampo, ASD Mentana, ASD



Sabinavis, ASD PM Life e ASD PM Galassia annulla la delibera del Commissario
Straordinario della FIPM n. 30 del 19 novembre 2020 e relativa tabella voti.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i conseguenziali adempimenti.

Presidente, Prof. Avv. Enrico Mezzetti

Consigliere, Avv. Luca Petrucci

Consigliere, Notaio Carmen Cecere

Così deciso a Roma, 13 dicembre 2020

